

**Allegato 2**

# LA FORMAZIONE AL RUOLO DEL R.L.S.

*( Comunicazione da allegare alla lettera di presentazione del corso di formazione che verrà inviata alle aziende con il calendario di svolgimento del corso - copia della stessa deve essere consegnata al RLS e all'OPP).*

## **1. PERCORSO FORMATIVO per RLS**

L'art.37,11. del D.Lgs 81/08 prevede che, per la formazione dell'RLS, *"la durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento"*

In ottemperanza a tali previsioni il corso svolto in collaborazione con l'OPP si compone di due parti:

1) Prima parte di 20 ore in aula dedicata alla conoscenza dei:

- contenuti principali dell' art. 37, c. 11 del D.Lgs 81/08;
- strumenti fondamentali a disposizione del RLS;
- criteri di lettura dei documenti aziendali in osservanza delle attribuzioni dei RLS (art. 50 D.Lgs 81/08).

2) Seconda parte dedicata alla:

- conoscenza delle modalità di valutazione dei rischi, del sistema di gestione della sicurezza, degli strumenti per conoscere i rischi della propria azienda – 4 ore in aula;
- percorso formativo in azienda sui rischi specifici con compilazione di due apposite check-list e di un Verbale di attività svolta (v.allegati 3, 4,5);
- analisi, confronto e approfondimento sulle attività svolte dal RLS in azienda – 8 ore in aula

Fra le prime 4 ore e le seconde 8 ore svolte in aula nella seconda parte del corso è previsto un intervallo di circa un mese, per consentire:

- lo svolgimento del percorso formativo in azienda, attraverso la collaborazione fra le figure aziendali preposte e il RLS in formazione;
- la compilazione delle due check-list fornite;
- la consegna delle due check-list compilate alla segreteria dell'ente di formazione che organizza il corso 15 giorni prima del rientro in aula (ultime 8 ore).

L'attività formativa in azienda dovrà prevedere:

- uno o più incontri fra le figure aziendali preposte (Datore di lavoro, RSPP, Medico Competente dove previsto) e il RLS in formazione per l'illustrazione della documentazione aziendale prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e per fornire la piena conoscenza sui fattori di rischio presenti e sulle misure di prevenzione e protezioni adottate in azienda;
- la compilazione delle due check-list fornite al RLS;
- la compilazione e la firma del verbale delle attività svolte.

## CORSO DI FORMAZIONE PER R.L.S.

Le due check list saranno utilizzate in aula per esprimere il proprio punto di vista, per analizzare le eventuali criticità, per valorizzare quanto fatto, per formulare domande ai/e docenti, per consolidare gli apprendimenti.

### **2. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL CORSO**

**a.** La persona segnalata deve:

- essere stata eletta o designata come RLS, con le modalità previste dagli specifici accordi interconfederali;
- non ricoprire altri ruoli/figure aziendali incompatibili con quello di RLS, come previsto dall'art. 50, c. 7 del D.Lgs 81/08

**b.** Invio, da parte dell'azienda richiedente copia del Verbale di elezione o designazione

### **3. REQUISITI PER OTTENERE L'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E FORMAZIONE**

- a.** aver partecipato a tutte le lezioni (recuperando eventuali moduli persi nelle edizioni successive);
- b.** aver attuato il percorso in-formativo previsto in azienda, certificato dalla consegna del Verbale delle attività svolte;
- c.** aver compilato e consegnato le due check -list sui rischi specifici aziendali e sul sistema di gestione della sicurezza;
- d.** avere compilato il questionario di apprendimento finale del corso.

### **PROMEMORIA DELLE PRINCIPALI ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DEL RLS**

Si ricordano le principali attribuzioni che il/la RLS potrà esercitare in azienda:

1. accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
2. essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
3. essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
4. essere consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs.81/08;
5. ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

6. ricevere (su richiesta) copia del documento (DVR) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08;
7. ricevere (su richiesta) copia del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs.81/08;
8. ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza (SPISAL, VV.F, ecc);
9. promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
10. fare proposte in merito alla attività di prevenzione;
11. formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
12. partecipare alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs.81/08;
13. avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
14. fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Inoltre il/la Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve:

- 3) essere formato in modo adeguato e, comunque, non inferiormente a quanto previsto dall'articolo 37 del D.Ls.81/08;
- 4) disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione
- 5) disporre dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs.81/08.

Per la sua tutela:

- 6) non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Per la tutela dell'azienda:

- 7) è tenuto/a al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.